



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 giugno 2014 (01.07)
(Or. en)**

11299/14

**COPEN 180
EUROJUST 121
EJN 65**

NOTA

del:	Sig. Frédéric Veau, Capo del Servizio - Giustizia e affari interni, Rappresentanza permanente della Francia presso l'Unione europea
al:	Sig. Rafael Fernández-Pita y González, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea

data:	2 giugno 2014
Oggetto:	Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea - Notifica della Francia

Signor Direttore generale,

Le accludo una nota delle autorità francesi sul recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI.

(Formula di cortesia)

(f.to) Frédéric Veau

NOTA DELLE AUTORITÀ FRANCESI

Recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

Per completare la risposta alla lettera inviata dalla sig.ra Le Bail in data 7 dicembre 2011, le autorità francesi desiderano segnalare che con l'entrata in vigore della legge n. 2013-711, del 5 agosto 2013, riguardante varie disposizioni di adattamento nel settore della giustizia in applicazione del diritto dell'Unione europea e degli impegni internazionali della Francia, la legislazione francese è ormai conforme agli obblighi imposti dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, della suddetta decisione quadro, si riporta qui di seguito il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione francese degli obblighi imposti dalla decisione quadro.

Le autorità francesi rilasciano le seguenti dichiarazioni nell'ambito della decisione quadro:

- a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro, la Francia dichiara che non applicherà il paragrafo 1 di tale articolo;
- a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la Francia dichiara che il procuratore della Repubblica investito di una richiesta di riconoscimento e di esecuzione di una pena detentiva o misura privativa della libertà personale potrà, immediatamente dopo il ricevimento della sentenza o del certificato e qualora ritenga il contenuto del certificato insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, chiedere che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione in lingua francese.

Le autorità francesi desiderano inoltre precisare che:

- non rilasciano alcuna dichiarazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, o dell'articolo 23, paragrafo 1;
- l'autorità competente per dare esecuzione ad una condanna a una pena detentiva o a una misura di sicurezza privativa della libertà personale in un altro Stato membro dell'Unione europea e per trasmettere la richiesta di riconoscimento e di esecuzione all'autorità competente di detto Stato è il rappresentante del pubblico ministero presso l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione di condanna;
- l'autorità competente per dare esecuzione in Francia ad una condanna a una pena detentiva o a una misura di sicurezza privativa della libertà personale pronunciata in un altro Stato membro dell'Unione europea è il procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione si trova l'ultima residenza nota della persona condannata, il luogo di detenzione di quest'ultima o il luogo del reato quando i fatti sono stati in parte commessi sul territorio francese;
- il consenso previo delle autorità francesi è necessario quando si tratta di eseguire in Francia una pena riguardante una persona che non è né un cittadino francese con residenza abituale sul nostro territorio, né un cittadino francese che sia stato oggetto, in virtù della decisione di condanna o di qualsiasi altra decisione giudiziaria o amministrativa, di una misura di espulsione verso la Francia, applicabile alla sua liberazione;
- qualsiasi certificato inviato alle autorità francesi deve essere tradotto in lingua francese.

I servizi della Commissione europea possono prendere contatto, per qualsiasi informazione o precisazione relativa a tali testi di recepimento, con:

- il sig. Michaël Gihl (Michael.Gihl@justice.gouv.fr);
- il sig. Francis Stoliaroff (Francis.Stoliaroff@justice.gouv.fr);
- il sig. Laurent Huet (Laurent.Huet@sgae.gouv.fr).